



Procura della Repubblica di Siena

Prot. n. 3490/26/0

Al Questore – Siena
Al Comandante Provinciale CC – Siena
Al Comandante Provinciale GdF – Siena
Al Dirigente Polizia Stradale – Siena
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestale – Siena
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco – Siena
Al Comandante del nucleo Ispettorato del Lavoro CC – Siena
Al Comandante della Polizia Provinciale – Siena
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF – SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria – Siena
Al Comandante della Polizia Locale – Siena
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni della Provincia di Siena
Al Responsabile A.R.P.A.T. – Siena

ed altresì, per opportuna conoscenza,

al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello – Firenze

Si trasmettono, in allegato, le aggiornate linee guida circa la procedura di estinzione dei reati contravvenzionali ambientali ex art. 318-*bis* e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 con conseguente cessazione dell'efficacia di analogo atto a data 27/6/2015.

Si precisa che le suddette linee guida sono da ritenersi immediatamente operative e gli Ufficiali di P.G. del Circondario dovranno attenersi alle stesse nell'espletamento dell'attività in esame.

Siena,

4/8/2016

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Andrea Boni



Procura della Repubblica di Siena

DIRETTIVA e LINEE GUIDA

*circa la procedura di estinzione dei reati contravvenzionali ambientali
-artt. 318-bis e ss. del D.Lgs. n. 152/2006-*

PREMESSA

Come è noto, la L. 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto significative novità in tema di reati ambientali. In particolare, è stata introdotta la Parte VI-bis, *Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*, al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La L. 3 ottobre 2025, n. 147 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*”, ha introdotto nuovi reati e aggravanti in materia di gestione di rifiuti, inasprendo le pene, ampliando le responsabilità degli Enti e rafforzando gli strumenti di prevenzione e confisca.

La novella legislativa, pur non avendo inciso sulla procedura estintiva di cui sopra, è l'occasione per rivedere le linee guida di azione da mettere in atto in merito all'applicazione del regime prescrittivo.

Il presente provvedimento integra le linee guida operative già fornite con la circolare Prot. 4408/25 del 10/09/2025 di questa Procura.

1. PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA'

Occorre subito premettere che la disciplina prevista dagli artt. 318-bis e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 è obbligatoria nei casi previsti della legge e in presenza dei relativi presupposti, con ciò privilegiando il criterio finalistico proprio delle prescrizioni di che trattasi; la procedura va attivata laddove l'illecito accertato possa essere rimosso negli effetti, attraverso la regolarizzazione imposta al trasgressore. Ed invero, non deve essere confusa tale obbligatorietà con il fatto che plurime pronunce hanno affermato che la mancata applicazione non è causa di improcedibilità. Infatti, si tratta di situazioni e concetti del tutto differenti.

Stante l'obbligatorietà, dovranno sempre essere enunciati, dagli operatori di p.g. e/o dagli organi di vigilanza, nella loro informativa di reato, le ragioni per cui si sia ritenuto non attivabile l'istituto in esame.

Le disposizioni suddette concernono peraltro soltanto le contravvenzioni contemplate dal D.Lgs. n. 152/2006 (TUA) e ascrivibili a soggetti persone fisiche noti ed identificati; ne consegue che le citate disposizioni non si applicheranno alle contravvenzioni ambientali disciplinate da fonti diverse dal citato TUA o da fonti che rinviano al detto testo normativo solo ai fini sanzionatori, né alle persone giuridiche e agli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Quanto a quali contravvenzioni tra quelle previste dal TUA, deve ritenersi che la procedura troverà applicazione, anche a seguito di una opportuna valutazione delle problematiche a livello distrettuale, unicamente in relazione a quei reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria o la pena pecuniaria alternativa alla pena detentiva (ammenda o arresto). La presente direttiva, quindi, adotta una soluzione contraria a quella che era stata indicata nel 2015. Le ragioni di tale mutamento sono multiple. Vi sono, in primo luogo, ragioni sostanziali. Infatti, appare illogico permettere la procedura per quelle contravvenzioni che puniscono un fatto con pena congiunta e non quelle per cui, invece, è

prevista la sola pena detentiva, posto che al momento in cui ad una certa fattispecie si aggiunge all'arresto anche l'ammenda, essa non può non essere considerata di maggior disvalore. A queste si aggiungono motivazioni più strettamente giuridiche rappresentate dal fatto che nel D.Lgs. n. 152/2006, e, in particolare, nell'art. 318-*quater*, manca un qualsiasi criterio di ragguaglio pecuniario della pena dell'arresto con la conseguenza che, estendendo tale criterio alle contravvenzioni punite con pena congiunta, si finirebbe per violare il principio di legalità, in quanto la pena dell'arresto finirebbe, in sostanza, per essere azzerata. Peraltro, ad avvalorare tale posizione è intervenuto il Supremo Collegio che con sentenza n. 32962/2023 ha esplicitamente affermato che la procedura non è ammissibile per le contravvenzioni punite con pena congiunta.

Come noto, presupposto della procedura è, comunque, che le ipotesi contravvenzionali per le quali si applicano le disposizioni in esame non abbiano cagionato danno o pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Seguendo il criterio finalistico sopra accennato, dovrà attivarsi la citata procedura di regolarizzazione quando è possibile la reversibilità degli effetti del reato e, più precisamente, nei casi in cui un comportamento positivo del trasgressore possa ripristinare in tempi ragionevoli lo stato antecedente attraverso la completa rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi o la totale eliminazione della situazione (anche delle violazioni meramente formali, quali assenza di titolo abilitativo, autorizzazione inefficace, decaduta, sospesa o revocata) che ha determinato detta condotta illecita.

2. ACCERTAMENTO E PRESCRIZIONI ASSEVERATE

Accertata la contravvenzione, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. espressamente attribuite dalla legge ex art. 57 c.p.p., ovvero direttamente la polizia giudiziaria (e quindi qualunque organo di p.g.) impartisce al contravventore una prescrizione asseverata tecnicamente dall'Ente specializzato competente nella materia trattata. Qualora l'accertamento è eseguito da operatori di un corpo di polizia amministrativa privo di personale di p.g., vi è comunque l'obbligo di informare la Procura ex art. 318-*quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006, che procederà ad innescare il procedimento in esame.

Oggetto delle prescrizioni saranno misure specifiche atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Si ritiene che l'asseverazione consista nella valutazione tecnica, validazione, convalida, accertamento tecnico o, più in generale, nella verifica dei seguenti aspetti:

- pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire;
- fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;
- congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione;
- presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza;
- oggettività e riscontrabilità;
- verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento.

Pertanto, non rientra nelle competenze del soggetto asseveratore l'espressione di valutazioni circa l'applicazione o meno dell'istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell'organo di vigilanza e/o della p.g. che la impartisce. Tuttavia, nel caso l'Ente asseveratore ritenga che l'istituto suddetto non possa applicarsi, anche in base alle indicazioni di questa direttiva, nella stessa eventuale asseverazione dovrà evidenziare, con stringata motivazione, tale circostanza.

Si precisa che, per intese con essa raggiunte, l'asseverazione verrà operata esclusivamente dall'ARPAT, che dovrà indicare il soggetto specifico competente al rilascio dell'asseverazione stessa, alla quale le prescrizioni dovranno essere sottoposte da qualsiasi operatore di p.g. e/o organi di vigilanza che le abbia disposte.

Ovviamente, poiché si tratta di asseverazione tecnica, si ritiene che essa debba considerarsi

non obbligatoria, ma eventuale, qualora ci fossero proprio risvolti tecnici da considerare nell'impartire la prescrizione di regolarizzazione. Ad esempio, non vi è necessità di alcuna asseverazione nei casi in cui il contenuto della prescrizione sia rivolto SOLO al rilascio di un'autorizzazione ambientale mancante.

La p.g. e/o gli organi di vigilanza operanti, prima di redigere le prescrizioni, si rivolgeranno all'ARPAT per ottenere gli opportuni suggerimenti tecnici, mentre nei casi più complessi è consigliabile il coinvolgimento proprio dell'ARPAT anche in fase di verifica dell'adempimento. Inoltre, all'ARPAT potrà sempre essere richiesto un apporto tecnico di consulenza, ai fini della valutazione dell'esistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno. Infine, l'ARPAT potrà suggerire (anche per vie brevi e nei casi di maggiore complessità) agli operatori di p.g. e/o agli organi di vigilanza eventuali modifiche alle prescrizioni già imposte ritenute opportune, che potranno essere recepite formulandosi nuove prescrizioni, in sostituzione di quelle già emesse, da sottoporre poi ad asseverazione.

Ovviamente, nei casi dubbi, anche con riguardo alla valutazione della insussistenza del danno o del pericolo concreto e attuale di danno, l'operatore di p.g. potrà sempre contattare il P.M. di turno esterno, il quale, ove necessario, contatterà uno dei Sostituti appartenenti al Gruppo specialistico (I° Gruppo).

Allo scopo di semplificare l'intervento, in collaborazione con l'ARPAT, è stato predisposto un elenco delle possibili prescrizioni-tipo in relazione alle varie tipologie d'infrazione/contravvenzione per le quali sarà necessaria una preventiva interlocuzione con la citata ARPAT (Allegato 1) ed un elenco delle prescrizioni-tipo per le quali NON è necessaria alcuna asseverazione (Allegato 2).

L'asseverazione tecnica non postula necessariamente il preventivo sopralluogo del citato organo tecnico, al quale è rimessa la valutazione della necessità o meno del sopralluogo medesimo.

L'ARPAT provvederà ad emettere la richiesta di asseverazione nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta suddetta, fatte salve eventuali ed eccezionali esigenze tecniche (complessità tecnica delle prescrizioni impartite, eventuale necessità di effettuare un sopralluogo o di acquisire ulteriori elementi utili all'analisi della problematica), che possono comportare un diverso termine (comunque non superiore ad ulteriori 3 mesi) che dovrà essere concordato con gli operatori di p.g. e/o con gli organi di vigilanza precedenti.

Ancora, per semplificare la procedura di asseverazione e velocizzare i tempi di eventuale adeguamento, sempre in collaborazione con l'ARPAT, si è stabilito un elenco di prescrizioni-tipo (Allegato 3) che si devono intendere preventivamente asseverate (con indicazione anche del relativo termine per l'adempimento) e per le quali quindi NON sarà necessaria alcuna preventiva interlocuzione con la citata ARPAT; ovviamente, è sempre possibile, nei casi di dubbi e/o problematiche applicative, per gli operatori di p.g. comunicare direttamente con l'ARPAT, nei casi di maggiore complessità, con le consuete modalità.

L'organo di vigilanza e la p.g. potranno adottare, in relazione alle particolarità proprie della singola fattispecie, diverse determinazioni nella formulazione delle prescrizioni, ma in tale caso tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata al Sostituto titolare del procedimento per ogni sua valutazione.

Si precisa che l'applicabilità e l'attivazione della procedura di regolarizzazione in esame NON è ovviamente ostativa all'adozione, da parte degli operatori di p.g., di eventuali sequestri preventivi e probatori.

La prescrizione in esame va impartita al contravventore, persona fisica identificata compiutamente, cioè a colui che venga colto nell'atto di violare la normativa di settore ovvero colui che, all'esito di preliminari accertamenti, risulti responsabile della contravvenzione (ad esempio, il titolare di un'impresa individuale o il legale rappresentante della società o dell'Ente cui sia collegabile la violazione o, nelle imprese di maggiori dimensioni, il direttore dello stabilimento ovvero il c.d. responsabile ambientale). Inoltre, copia della citata prescrizione, corredata dall'asseverazione, dovrà essere notificata o comunicata, a cura dell'organo di vigilanza e/o della p.g. operante, al rappresentante legale dell'Ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (se diverso dal citato legale

rappresentante) e anche all'Autorità Amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione violata o mancante, anche perché formuli eventuali osservazioni in ordine al contenuto delle prescrizioni, direttamente all'organo accertatore e alla Procura procedente.

Sin dal momento della constatazione dell'illecito, dovrà trasmettersi alla Procura la comunicazione di notizia di reato, corredata da copia delle prescrizioni asseverate con attestazione dell'avvenuta notifica al potenziale indagato.

La Procura imporrà l'interruzione della procedura se non avrà condiviso la sussistenza dei presupposti per la sua attivazione, come peraltro potrà disporre l'attivazione della procedura nel caso in cui non sia stata attivata.

Nell'impartire le prescrizioni asseverate, la p.g. e/o l'organo di vigilanza fisseranno per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario (l'indicazione di tale termine sarà oggetto di valutazione e asseverazione da parte dell'ARPAT), prorogabile per una sola volta, a richiesta del contravventore, in presenza di specifiche e documentate circostanze non ad esso imputabili, che determinino un ritardo nella regolarizzazione.

La proroga non potrà superare sei mesi e dovrà essere concessa con provvedimento motivato da comunicare immediatamente alla Procura procedente per le sue valutazioni.

Infine:

- i termini per il pagamento sono perentori e non è possibile alcuna modalità di pagamento rateizzato;
- la procedura di estinzione del reato trova applicazione anche quando il trasgressore abbia provveduto autonomamente a regolarizzare la situazione, senza attendere la prescrizione dell'organo di vigilanza e/o della p.g.;
- anche se il contravventore abbia provveduto ad eliminare le violazioni (o i loro effetti), spetta comunque all'organo di vigilanza e/o alla p.g. impartire una prescrizione ora per allora, poi verificando l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, quindi, non vi sono ostacoli a che il contravventore venga ammesso al pagamento della oblazione amministrativa che estingue il reato.

3. VERIFICHE

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato con la prescrizione, l'organo accertatore verificherà se la violazione sia stata eliminata secondo modalità e termini prescritti. Ove la prescrizione asseverata sia stata adempiuta, il contravventore verrà ammesso dall'organo accertatore a pagare entro 30 giorni una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato con la prescrizione, l'organo accertatore deve dare comunicazione formale alla Procura dell'avvenuto adempimento e dell'eventuale avvenuto pagamento della somma. In caso invece di riscontrato inadempimento, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ottemperanza se ne darà comunicazione alla Procura e, contestualmente, al contravventore.

4. NOTIZIE DI REATO AUTONOMAMENTE PERVENUTE AL PUBBLICO MINISTERO

L'organo di vigilanza e/o la p.g. potrebbero essere investite dal P.M., che avesse autonomamente ricevuto la notizia di reato relativa alle contravvenzioni suddette. In tal caso, ricevuta la comunicazione dalla Procura, l'organo di vigilanza e/o la p.g. provvederanno agli adempimenti suddetti ed informeranno senza ritardo il P.M. della propria attività.

5. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE

Il procedimento penale relativo alla contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e fino a quando il P.M. riceve comunicazione dell'adempimento ovvero dell'inadempimento. Detta sospensione opera anche nel caso in cui il P.M. prenda autonomamente cognizione del reato e del pari la sospensione cessa nel momento della ricevuta comunicazione di adempimento o di inadempimento. Nel corso della citata sospensione può

essere richiesta dal P.M. l'archiviazione per motivi diversi dall'avvenuto adempimento. Per converso, se ve ne siano i presupposti, il P.M. può attivare l'incidente probatorio, compiere gli atti urgenti di indagine preliminare, disporre o richiedere il sequestro preventivo che, come già suddetto, in via d'urgenza e ricorrendone i presupposti, potrà essere anche disposto dalla polizia giudiziaria.

6. ESTINZIONE DEL REATO

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita nel termine fissato e provvede al pagamento previsto. In tal caso, il P.M. richiede l'archiviazione. Non si ritiene, invece, che sia presupposto necessario ai fini dell'estinzione anche il pagamento delle spese di asseverazione. Ed invero, il tenore delle disposizioni rilevanti, in particolare il disposto dell'art. 318-*quater*, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006, porta a questa conclusione. La norma, infatti, prevede che: *“Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo...”*. La somma dovuta per gli oneri aggiuntivi viene indicata per prevedere la destinazione di essa al bilancio dello Stato, mentre ai fini dell'estinzione del reato produce effetto solo il pagamento del quarto dell'ammenda.

Nel caso in cui i contravventori siano più persone, in concorso o cooperazione tra loro, in applicazione dell'art. 110 c.p., i cui principi sono stati recepiti dall'art. 5 della L. n. 689/1981 in tema di depenalizzazione, previo il puntuale adempimento delle prescrizioni imposte, ciascun concorrente è chiamato a pagare individualmente la somma prevista dall'art. 318-*quater*, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006. Il pagamento effettuato da uno solo dei concorrenti non estingue il reato per gli altri, in applicazione del principio della natura soggettiva delle cause di estinzione del reato ex art. 182 c.p.. Quanto sopra è stato confermato dalla Corte di Cassazione Penale, con ordinanza n. 25102/2024, ribadendo espressamente tale principio in relazione all'art. 162-*ter* c.p. (riparazione del danno).

I casi in cui sia configurabile un concorso formale o la continuazione per contravvenzioni per le quali è ammessa la procedura estintiva, non sorgono problemi, essendo, la procedura stessa, ammissibile. In tali casi, come ritiene la giurisprudenza, si tratterà di applicare il massimo della pena prevista per la contravvenzione più grave aumentata del triplo e poi, sulla somma totale, andrà calcolato il quarto da pagare in sede amministrativa entro 30 giorni, come previsto dall'art. 318-*quater*, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006.

Nel caso invece di concorso formale o continuazione con reati esclusi dal meccanismo estintivo, va considerato che, come è noto, si tratta di una *fictio iuris*, funzionale a mitigare l'effetto del cumulo materiale delle pene, sostituendolo al cumulo giuridico, il che non impedirà che, anche nel caso in esame, come in altri, ogni fatto manterrà la propria autonomia al fine di applicare la procedura estintiva in questione. Si tratta di una opinione non da tutti condivisa ma che appare trovare alcuni appigli giurisprudenziali (vedasi R.V. 277872) e che comunque è da preferire nella prospettiva di deflazione.

L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione ma comunque congruo per essere stata eliminata la violazione, ovvero la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, saranno oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione all'oblazione ex art. 162-*bis* c.p..

Le somme dovute dal contravventore sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 318-*quater*, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto, è stato istituito il nuovo Capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: *“Entrate di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflative di reati ambientali ai sensi dell'art. 318-*quater*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006”*. Il codice IBAN da utilizzare per i versamenti è il seguente:

- IT64M0100003245BE00000003AZ.

L'Ente preposto per le successive verifiche al fine di ottenere copia delle quietanze attestanti gli effettivi pagamenti da parte dei soggetti sanzionati è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, pec ecb@pec.mase.gov.it, tel. segreteria della Direzione 06/57225200.

Quanto alle modalità estintive e relativi importi delle somme dovute ai sensi dell'art. 318-ter, c. 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per l'attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali, gli stessi sono stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 ottobre 2025. Per le modalità di versamento degli importi definiti nella tabella di cui all'Allegato 1 del citato D.M. per le attività previste dall'art. 318-ter, c. 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, condotte dagli Enti appartenenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, gli Enti accertatori provvederanno a:

- indirizzare all'IBAN indicato nel Decreto anche le spese di procedura, calcolate in base a quanto previsto dall'Allegato 1 del medesimo provvedimento, comprensive di quelle richieste dall'ente tecnico intervenuto;
- indicare nel verbale di accertamento della sanzione amministrativa gli importi per le spese di procedura, con apposita distinzione per quelle richieste dall'ente tecnico;
- richiedere, nel medesimo atto, al trasgressore di precisare, nella causale di versamento prevista con il pagamento a mezzo IBAN, gli importi per le spese di procedura.

7. APPLICABILITA' DELL'ART 131-BIS C.P.

In merito all'applicabilità dell'art 131-bis c.p., va ricordato che tale norma, al numero 4-ter del terzo comma, espressamente prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità, quando si procede per i delitti, consumati o tentati previsti dagli artt. 255-ter, 256, cc. 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre, in relazione alle altre contravvenzioni del TUA, sembra doversi escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., anche alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali, nel caso di prescrizioni non ottemperate. Nel caso, invece, di prescrizioni ottemperate e di sanzione pecuniaria pagata con rateizzazione in tempi congrui anche se oltre i 30 giorni, appare possibile tendenzialmente ipotizzare l'applicazione della predetta norma, sempre ovviamente tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano il singolo caso concreto.

Siena, 28/10/26

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Andrea Boni

ALLEGATI

1. Elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la disciplina e delle relative prescrizioni-tipo, con asseverazione dell'ARPAT, per le quali sarà necessaria preventiva interlocuzione con la citata ARPAT, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 147/2025;
2. elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la disciplina e delle relative prescrizioni-tipo per le quali NON è necessaria alcuna asseverazione;
3. elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la disciplina e delle relative prescrizioni-tipo che si devono intendere preventivamente asseverate (con indicazione anche del relativo termine per l'adempimento) e per le quali quindi NON sarà necessaria alcuna preventiva interlocuzione con la citata ARPAT, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 147/2025;
4. modalità di attivazione dell'ARPAT;
5. decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 ottobre 2025.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE QUALI
È ASTRATTAMENTE APPLICABILE LA
DISCIPLINA E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI-
TIPO, CON ASSEVERAZIONE DELL'ARPAT, PER LE
QUALI SARÀ NECESSARIA PREVENTIVA
INTERLOCUZIONE CON LA CITATA ARPAT

A) ELENCO DELLE PRESCRIZIONI TIPO

A.1) DISCIPLINA AIA

<u>Art. 29 quaterdecies, comma 1 – parte prima:</u>	<i>“Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.”</i>
Prescrizione tipo nei casi di impianto esistente che non è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ma è comunque in possesso delle autorizzazioni ambientali di settore (ad esempio, autorizzazione alla gestione di rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Autorizzazione Unica Ambientale, ecc.): a) <i>attuazione di specifiche modifiche alle modalità operative di esercizio che consentano di assicurare l'esercizio dell'attività nel rispetto delle autorizzazioni di settore possedute e comunque al di sotto delle soglie previste dalla Parte II-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Allegato 8) per la specifica categoria di attività interessata.</i> <u>Tempi: attuazione nei tempi tecnici strettamente necessari della prescrizione e comunque in 3-5 gg sino all'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.</u> b) <i>presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale all'Autorità Competente.</i> <u>Tempi: congrui con i tempi istruttori previsti dall'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e comunque con quelli indicati dall'Autorità Competente.</u>	
<u>Art. 29 quaterdecies, comma 3:</u>	<i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità Competente nel caso in cui l'inosservanza:</i> a) <i>sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli, previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, cc. 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;</i> b) <i>sia relativa alla gestione di rifiuti;</i> c) <i>sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.”</i>
Prescrizioni tipo in casi non complessi in cui sia possibile rimuovere tempestivamente la violazione, adempiendo la prescrizione violata: a) <i>adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata;</i> b) <i>trasmettere la relazione dell'intervento fatto.</i> <u>Tempi: 15 gg o comunque congruente con la tipologia di intervento da eseguire.</u>	
Prescrizioni tipo in caso di superamento dei valori limite di emissione (VLE) laddove non ricorrano le fattispecie dell'art.29-quaterdecies, c. 4 lett. b) e c): a) <i>sottoporre l'impianto di abbattimento/trattamento a verifica ispettiva e/o manutentiva secondo le procedure interne ed i manuali operativi, prevedendo anche l'eventuale sospensione dell'emissione;</i> <u>Tempi: attuazione nei tempi tecnici strettamente necessari della prescrizione e comunque in 3-5 gg.</u> b) <i>analisi delle cause del superamento e adozione degli eventuali ulteriori correttivi;</i> c) <i>effettuare una campagna supplementare di monitoraggio per la determinazione dei parametri oggetto del superamento;</i> <u>Tempi: da 15 a 30 gg.</u> d) <i>produrre una relazione articolata sulle cause del superamento dei VLE e sulle azioni correttive poste in atto e sugli esiti degli autocontrolli.</i> <u>Tempi: da 30 a 60 gg.</u>	

Art. 29 <u>quaterdecies</u> , comma 5:	“Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.”
Prescrizione tipo: a) <i>garantire il ripristino delle condizioni di operatività dell'impianto a quelle autorizzate mediante adozione di accorgimenti tecnici e/o misure operative e gestionali finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. riduzione quantitativi, sospensione funzionamento nuove linee, disattivazioni parti di impianto, se possibile, ecc);</i> b) <i>il Gestore deve effettuare la comunicazione prevista dall'art. 29-nonies, c. 1.</i> Tempi: immediati e comunque non superiore a 15 gg, compatibilmente con condizioni di sicurezza.	

A.2) DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 137, comma <u>1:</u>	“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, c. 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare a mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.”
Prescrizione tipo nei casi di scarico di reflui industriali nuovo o esistente non autorizzato, oppure con autorizzazione revocata o sospesa: a) <i>interruzione dello scarico nel minor tempo tecnico che consenta l'interruzione e comunque massimo in 3-5 giorni;</i> b) <i>in merito alle caratteristiche dello scarico:</i> <i>se lo scarico non è episodico e in caso di prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, conseguire e/o regolarizzare l'autorizzazione allo scarico in “corpo ricettore”; nelle more dell'autorizzazione, in caso di possibilità tecnica gestione del refluo ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con stipula di contratto con ditta specializzata autorizzata alla gestione di rifiuti liquidi;</i> <i>se lo scarico è episodico o in caso di non prosecuzione dell'attività: chiusura e/o eliminazione della condotta di scarico;</i> c) <i>nei casi più gravi di scarico nei corpi ricettori:</i> <i>se suolo: esecuzione delle verifiche sulla conformità delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione ex art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006), su suolo e/o falda interessato allo scarico da parte di soggetto qualificato;</i> <i>se corpo idrico superficiale o acque superficiali: valutazione della qualità delle acque superficiali mediante l'esecuzione del monitoraggio di indagine ai sensi della normativa vigente (es. D.M. n. 56/2009 e n. 260/2010), che tenga conto anche dell'eventuale specifica destinazione d'uso delle acque, da parte di soggetto qualificato con presentazione di relativa relazione.</i> Tempi: 30 gg, se scarico su suolo; 60 gg, se scarico in acque superficiali. Si aggiungono inoltre i tempi minimi per il conseguimento del titolo nel caso sub b).	

Art. 137, comma <u>7:</u>	“Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, c. 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'art. 110, c. 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi.”
Prescrizione tipo nel caso di mancata/non conforme comunicazione di cui all'art. 110, c. 3, o nel caso di inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 110, c. 5: a) <i>immediata sospensione dell'accettazione e trattamento dei rifiuti liquidi all'impianto di depurazione;</i> b) <i>nel caso siano ancora eventualmente presenti in impianto rifiuti non autorizzati, classificazione per categorie omogenee, ai sensi del Decreto MITE n. 47/2021, con dimostrazione della provenienza dei rifiuti e attribuzione codice EER, ove necessario previo campionamento da parte di personale specializzato e analisi da parte di laboratorio chimico, comprensive delle verifiche analitiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 110, cc. 3 e 5; invio a smaltimento presso impianti autorizzati; presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento.</i> Tempi: 30 gg.	

Art. 137, comma 9 e 12:	9. "Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, c. 3, è punito con le sanzioni di cui all'art. 137, c. 1." 12. "Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'art. 88, cc. 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art. 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 87, c. 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro."
-------------------------	--

Prescrizione tipo per mancato svuotamento della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia entro le 48 ore dalla fine dell'evento meteorico:

- a) avviare immediatamente le acque di prima pioggia al trattamento;
- b) laddove assente dotare la vasca di prima pioggia di elettropompa comandata da temporizzatore, impostato entro le 48 ore dalla fine dell'evento, e da sensore di pioggia;
- c) comunicare l'avvenuta installazione dei dispositivi.

Tempi: 30 gg.

Prescrizione tipo per sistema di raccolta e trattamento non adeguato al Regolamento n. 26/2013 e ss.mm.ii.:

- a) eliminazione delle condizioni o sospensione delle attività che originano l'obbligo di gestione separata delle acque (es. copertura o rimozione dei contenitori che danno luogo alla possibile contaminazione delle acque, interruzione delle movimentazioni che possono contaminare le superfici dilavate, ecc.)
o in alternativa
sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa come rifiuti (ove tecnicamente possibile);

Tempi: 3-5 gg (tempi minimi da prolungare in funzione della complessità degli interventi).

- a) in caso di non rispetto di una autorizzazione in corso di validità, provvedere agli interventi tecnici per adeguare l'impianto all'autorizzazione.

Tempi: 30-60 gg in caso di adeguamento dell'esistente.

Art. 137, comma 14:	"Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."
---------------------	--

Prescrizione tipo nel caso della non corretta gestione di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, ovvero l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, ecc., sulla base di quanto previsto dalla L. 11 novembre 1996, n. 574:

- a) immediata interruzione dello spandimento dei reflui prodotti;
- b) nel caso di presenza di materiali solidi/liquidi, classificazione per categorie omogenee dei rifiuti ai sensi del Decreto MITE n. 47/2021 con attribuzione codice EER, ove necessario previo campionamento da parte di personale specializzato e analisi da parte di laboratorio chimico, comprensive delle verifiche analitiche di conformità rispetto all'impianto di destino; rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi; conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto; presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di destino;
- c) per proseguimento dell'attività, è necessario che siano assicurati accorgimenti costruttivi e apparecchiature indicati dalle norme vigenti di riferimento, nonché dai relativi titoli abilitativi, ad esempio sistema di raccolta dei reflui liquidi, idonei dispositivi di scarico, recapito finale di ogni scarico. I criteri generali e le norme tecniche di riferimento sono sotto elencate per ciascun caso di utilizzazione agronomica dei reflui:
 - per **reflui zootecnici**, la disciplina di riferimento è il D.M. 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", inoltre a livello regionale, la disciplina tecnica in D.P.G.R. n. 46/R/2008;
 - per **reflui oleari**, la disciplina di riferimento a livello regionale è il D.P.G.R. n. 46/R/2008 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

- d) *per **altre acque reflue da aziende agricole** (di cui all'art. 101, c. 7, lett. a), b) e c)) e **da piccole aziende agroalimentari** la disciplina di riferimento è il D.P.G.R. n. 46/R/2008 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". (Si rammenta che l'utilizzazione agronomica dei reflui suddetti è soggetta a comunicazione all'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 152/2006; tempi e modalità di effettuazione sono disciplinate dalle norme regionali suddette.);*
- e) *in casi gravi di degrado delle aree interessate e in presenza di utilizzo non conforme di elevate quantità di reflui prodotti può essere opportuna una verifica della qualità della falda e/o dei terreni.*
- Tempi: 60 gg; si aggiungono, inoltre, i tempi minimi per il conseguimento del titolo abilitativo in mancanza.

A.3) DISCIPLINA DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

Art. 255, comma 1 e 1.1:	1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, cc. 1 e 2, 226, c. 2, e 231, cc. 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 18.000 euro. 1.1 "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, cc. 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 3.000 euro a 26.000 euro."
--------------------------	---

Prescrizione tipo per abbandono/deposito sul suolo di rifiuti non pericolosi:

- classificazione per categorie omogenee dei rifiuti ai sensi del Decreto MITE n. 47/2021 con attribuzione codice EER, necessaria anche per la verifica di conformità rispetto all'impianto di destino;*
- rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi;*
- conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione;*
- presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento.*

Tempi: da 10 a 40 gg.

Qualora vi sia dubbio da parte della p.g. sulla pericolosità o meno del rifiuto, si voglia valutare con l'ARPAT la necessità di un eventuale sopralluogo. Nei casi in cui i rifiuti non pericolosi siano depositati a diretto contatto col terreno o su aree non impermeabili e in presenza di sversamenti, per i quali non si possono escludere le circostanze indicate dall'art. 255-bis del D.Lgs. n. 152/2006, "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari", che comporterebbero l'esclusione dal regime prescrittivo per tali illeciti, l'ARPAT dovrà specificare se la fattispecie rientra o meno nell'ambito di applicazione del predetto articolo, avuto riguardo alle ipotesi di pericolo di cui al c. 1, anche, laddove necessario, a seguito di campionamento ed analisi di terreno da parte di personale specializzato, utile altresì per la verifica delle conformità alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione ex art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006).

Art. 256, comma 1, 5 e 6:	1. "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, c. 1, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro." 5. "Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro." 6. "Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, c. 1, lett. b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro."
---------------------------	--

Prescrizione tipo per trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza di titolo abilitativo ovvero con automezzi non idonei/abilitati (art. 256, c. 1):

- a) *classificazione per categorie omogenee dei rifiuti ai sensi del Decreto MITE n. 47/2021, con attribuzione codice EER, ove necessario previo campionamento da parte di personale specializzato e analisi da parte di laboratorio chimico, comprensive delle verifiche analitiche di conformità rispetto all'impianto di destino (ad esempio discarica o impianto di recupero);*
- b) *conferimento a impianto di recupero (o in subordine, di smaltimento) abilitato mediante impresa abilitata al trasporto (previo trasbordo su automezzi idonei ed in possesso delle relative autorizzazioni amministrative), in funzione della classificazione;*
- c) *presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento;*
- d) *ove non si tratti di condotta del tutto episodica, conseguimento del titolo abilitativo per il trasporto/iscrizione dello specifico mezzo non risultante dalla iscrizione.*

Tempi: 40 gg (se necessaria anche l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, andranno sommati i giorni occorrenti per la specifica iscrizione).

Prescrizione tipo per deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi ex art. 185-bis all'interno di un sito produttivo non conforme per caratteristiche strutturali e/o gestione/i:

- a) *qualora i rifiuti non siano già stati classificati dal produttore, classificazione per categorie omogenee dei rifiuti ai sensi del Decreto MITE n. 47/2021 con attribuzione codice EER, necessaria anche per la verifica di conformità rispetto all'impianto di destino;*
- b) *ove l'attività debba proseguire, allestimento/adeguamento di un'apposita area adibita a deposito temporaneo conforme ai requisiti dell'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, in merito a caratteristiche strutturali dell'area di deposito, separazione dei rifiuti, contenitori e cartellonistica;*
- c) *fornire un atto da cui si evinca l'opzione del produttore per una delle modalità alternative di deposito specificate al comma 2 dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06;*
- d) *ai sensi delle modalità di gestione per il deposito del punto precedente, limiti volumetrici (30 metri cubi e massimo un anno) o temporali (3 mesi con quantità illimitata), procedere alla rimozione dei rifiuti in eccesso, conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione e presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di destino;*
- e) *presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento.*

Tempi: 40 gg (se necessarie opere edili per adeguamento/allestimento, andranno sommati i giorni occorrenti per la specifica autorizzazione).

Qualora vi sia dubbio da parte della p.g. sulla pericolosità o meno del rifiuto, si voglia valutare con l'ARPAT la necessità di un eventuale sopralluogo. Nei casi di rifiuti non pericolosi per i quali non si possono escludere le circostanze indicate dal c. 1-bis che comporterebbero l'esclusione dal regime prescrivito per tali illeciti, l'ARPAT dovrà specificare se la fattispecie rientra o meno nell'ambito di applicazione del predetto comma, avuto riguardo alle ipotesi di pericolo di cui al punto a), anche, laddove necessario, a seguito di campionamento ed analisi di terreno da parte di personale specializzato, utile altresì per la verifica delle conformità alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione ex art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006), nel caso in cui i rifiuti siano a diretto contatto col terreno o con superfici non impermeabili, o in presenza di sversamenti sul suolo.

Art. 256, comma 4:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 euro a 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).”

Prescrizione tipo per inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, in casi non complessi (cartellonistica, delimitazione aree, relazioni, registrazioni,

etc.) in cui sia possibile in maniera rapida eliminare la violazione e adempiendo alla prescrizione violata:

- a) adozione di accorgimenti tecnici o gestionali finalizzati al rispetto delle specifiche prescrizioni autorizzative violate, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata.

Tempi: 15 gg.

Prescrizione tipo per superamento dei quantitativi giornalieri nel caso di rifiuti già classificati, autorizzati e per cui sia stata dimostrata la conferibilità presso l'impianto in base ai requisiti autorizzativi:

- a) sospensione immediata dei conferimenti, fino ad esaurimento dei rifiuti in eccesso;
b) quantificazione e accantonamento dei rifiuti in eccesso e, se possibile, trattamento in sito, nei limiti autorizzati fino al completo esaurimento dei rifiuti in eccesso; altrimenti allontanamento dei quantitativi in eccesso presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato, con trasmissione della documentazione attestante corretto avvio a recupero/smaltimento;
c) nel caso di superamento dei quantitativi riferiti a giorni precedenti il sopralluogo, la prescrizione è data sempre "ora per allora".

Tempi: minimo 15 gg, da valutare tempi più lunghi in funzione dell'entità dei quantitativi in eccesso.

Prescrizione tipo per superamento dei quantitativi annui per trattamento, nel caso di rifiuti già classificati, autorizzati e per cui sia stata dimostrata la conferibilità presso l'impianto in base ai requisiti autorizzativi, ove la qualità del trattamento non dipende dalla quantità autorizzata (ad esempio, per impianti di macinazione di rifiuti edili):

- a) sospensione immediata del trattamento per l'anno in corso, accantonamento dei quantitativi in eccesso e allontanamento dei rifiuti in eccesso presso impianto autorizzato al recupero/smaltimento;
b) fornire idonea documentazione attestante la correttezza delle operazioni di cui al punto precedente;
c) nel caso di superamento dei quantitativi riferiti ad anni precedenti il sopralluogo, la prescrizione è data sempre "ora per allora".

Tempi: minimo 15 gg, da valutare tempi più lunghi in funzione dell'entità dei quantitativi in eccesso.

Art. 257,
comma 1, parte
prima:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità Competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti."

Prescrizione tipo per omessa bonifica:

- a) dare attuazione a quanto previsto dal progetto approvato, in base ai tempi previsti.

Tempi: da determinarsi caso per caso in funzione del progetto approvato.

A.4) DISCIPLINA SU INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO

Art.261-bis,
comma 8, parte
prima, 9, 10 e 11:

8. *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'art. 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro".*
9. *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'art. 237-octies, c. 8, e all'art. 237-octies, c. 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro."*
10. *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'art. 237-octies, c. 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'art. 237-octies, c. 8, e all'art. 237-octies, c. 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 25.000 euro."*

	11. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 237-quinquies, c. 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'art. 237-quinquies, c. 3, all'art. 237-septies, c. 1, e all'art. 237-octies, c. 1, è punito con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro."
Prescrizione tipo ove non sia stata effettuata la verifica che l'impianto sia conforme alle condizioni e alle prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio della autorizzazione:	
a) sospensione delle attività nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque massimo in 3-5 giorni; b) effettuare la verifica di cui all'art. 237-octies, c. 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'art. 237-octies, c. 8. L'esito della verifica deve essere comunicato all'Autorità Competente e, se positivo, l'impianto potrà essere nuovamente esercito.	
<u>Tempi: 30 gg.</u>	

A.5) DISCIPLINA SU EMISSIONI IN ATMOSFERA

<u>Art. 296, comma 1, lettera a):</u>	"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, c. 4, chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al Titolo I della Parte Quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da 258 euro a 1.032 euro."
---------------------------------------	---

Prescrizione tipo in caso di combustione di materiali o sostanze non conformi:

- a) sospensione nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque massimo in 3-5 giorni dell'attività di combustione, che potrà essere riavviata solo previa acquisizione delle evidenze di utilizzo di combustibili autorizzati e conformi alle caratteristiche dell'Allegato 10 alla Parte Quinta;
- b) acquisizione della documentazione tecnica relativa al materiale combusto;
- c) accantonamento e allontanamento tramite ditta autorizzata dei combustibili non conformi;
- d) presentazione della documentazione atta a dimostrare quanto ai punti precedenti.

Tempi: 15 gg.

<u>Art. 296, comma 3:</u>	"In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal Titolo I della Parte Quinta è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro."
---------------------------	---

Prescrizione tipo:

- a) installare un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria combustibile.

Tempi: congrui con l'intervento.

<u>Art. 279, comma 1:</u>	"Fuori dai casi per cui trova applicazione l'art. 6, c. 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli artt. 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, c. 8."
---------------------------	---

Prescrizione tipo in caso di autorizzazione scaduta, ma attività esercitata in continuità alla precedente autorizzazione, senza sostanziali modifiche di carattere normativo:

- a) interruzione dell'attività nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque massimo in 3-5 gg;
- b) presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269.

Tempi: congrui con i tempi istruttori previsti dall'art. 269 e comunque con quelli indicati dall'Autorità Competente.

Prescrizione tipo in caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale non autorizzata (ad esempio qualora fosse presente un punto di emissione non previsto in autorizzazione):

a) *interruzione dell'emissione;*

b) *chiusura/eliminazione del punto di emissione in caso di emissione episodica;*

Tempi: nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque massimo in 3-5 gg.

c) *presentazione della domanda di autorizzazione prevista dall'art. 269, c. 8;*

Tempi: congrui con i tempi istruttori previsti dall'art. 269 e comunque con quelli indicati dall'Autorità Competente.

d) *dove sussistano documentate condizioni per la lecita prosecuzione dell'attività che origina l'emissione, e nelle more dell'autorizzazione di cui al punto c), deve essere adottato un sistema di abbattimento delle emissioni tecnicamente idoneo previa certificazione di idoneità da parte di tecnico competente, relazione di allestimento e collaudo e protocollo di conduzione/manutenzione.*

Tempi: 20 gg.

Art.279, comma 2:

“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte Quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori violati sono contenuti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”

Prescrizione tipo in caso di occasionale superamento dei valori limite di emissione:

a) *analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti;*

Tempi: 15 gg.

b) *in caso di impianti nei quali si svolgano attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, per il contenimento delle emissioni polverulente occorre fare riferimento ai punti 2, 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui: i macchinari e i sistemi utilizzati per la preparazione o la produzione (ad esempio frantumazione, cernita, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione...) di materiali polverulenti devono essere incapsulati o, in alternativa, le emissioni devono essere convogliate ad opportuno impianto di abbattimento; per le operazioni di carico e scarico devono essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento; opportune coperture delle strade, tale da non dare luogo ad emissioni di polveri.*

Tempi: da valutare in funzione dell'intervento tecnico da attuare e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile.

B) NOTE CHE DISCIPLINANO IL CAMPO DI APPLICAZIONE E LE CONDIZIONI DI INAPPLICABILITA' DELLE NORME CONTRAVVENZIONALI

B.1) DISCIPLINA AIA

- Art. 29-quaterdecies, comma 1: *“Chiunque eserciti una delle attività di cui all'Allegato 8 alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.”*

Note sull'applicazione:

Nei casi in cui si tratta di nuova installazione priva di autorizzazioni ambientali di settore, per tale violazione non si ritiene possibile individuare prescrizioni tipo, in quanto trattasi di esercizio abusivo.

- Art. 29-quaterdecies, comma 3: *“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità Competente nel caso in cui l'inosservanza:*

- a) *sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli, previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, cc. 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;*
- b) *sia relativa alla gestione di rifiuti;*
- c) *sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi Idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.”*

Note sull'applicazione:

1. **In casi complessi** (ad esempio mancato/non conforme trattamento dei rifiuti, impiantistica inadeguata, mancanza di presidi ambientali, mancanza di analisi dei rifiuti) **non è possibile fornire una prescrizione tipo** in quanto in funzione dell'entità delle violazioni e in funzione delle conseguenze della stesse sull'intero ciclo di trattamento e smaltimento, deve essere valutata l'interruzione delle attività specifiche collegate con la prescrizione violata, la rimozione dei rifiuti, l'imposizione di misure tecniche relative ad altre matrici ambientali. Pertanto, è necessaria una trattazione caso per caso.

2. Ove applicabili, **si vedano anche le specifiche casistiche già commentate nel caso di violazioni relative a scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti.**

3. Il superamento dei valori limite di emissione viene accertato conformemente alle previsioni dell'art. 271. In particolare, il comma 20 dello stesso articolo prevede che *“Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'art. 279, c. 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'art. 268, c. 1, lett. p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17”*. Il comma 17 dello stesso articolo prevede che l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione è effettuato, oltre che attraverso il controllo dell'autorità *“...attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'Allegato 6 alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualità delle norme UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità”*. Resta pertanto in capo all'autorità competente per il controllo l'accertamento di eventuali superamenti di valori limite di emissione attraverso controlli in campo e/o attraverso gli SME e, sul punto, non è **possibile effettuare prescrizioni tipo in quanto concorrono al superamento del valore limite diversi fattori.**

4. Nel caso di superamenti registrati dagli autocontrolli la violazione si contesta solo a seguito di opportuna verifica tecnica dell'autorità di controllo, sul contesto in cui si è svolto l'autocontrollo.

5. **Si rimanda all'Allegato 3**, per i casi in cui si può procedere con prescrizioni preliminarmente asseverate dall'ARPAT.

B.2) DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- Art. 137, comma 3: *“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al c. 5 o di cui all'art. 29-quaterdecies, c. 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza del*

presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità Competente a norma degli artt. 107, c. 1, e 108, c. 4, è punito con l'arresto fino a due anni."

Note sull'applicazione:

La disciplina della Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006, **non si applica** all'inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo allo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza in quanto non è prevista pena alternativa.

- Art. 137, comma 10: *"Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 84, comma 4, ovvero dell'art. 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro."*

Note sull'applicazione:

Riguarda la verifica del rispetto di quanto previsto dalla pianificazione regionale in merito ai requisiti e controlli per le acque destinate alla vita dei pesci, ovvero il Piano di Tutela delle Acque, e possono variare caso per caso in base al territorio e corpi idrici interessati. Pertanto, **non è possibile indicare una prescrizione tipo**.

- Art. 137, comma 14: *"Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da 1.500 a euro 10.000 euro o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".*

Note sull'applicazione:

Nel caso di presenza di reflui o residui non gestiti conformemente alla disciplina di legge su suoli o terreni, deve essere valutata anche l'ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti.

B.3) GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

- Art. 255, comma 1: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 18.000 euro."*

Note sull'applicazione:

La disciplina della Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006, **non si applica**:

- **nei casi disciplinati dall'art. 15, c. 1, lett. f-bis), del Codice della Strada, per i quali è prevista la sanzione amministrativa. Quindi le condotte, ivi descritte e sanzionate, di depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 232-bis e 232-ter del D.Lgs. n. 152/2006, dai veicoli in sosta o in movimento sono soggette solo a sanzione amministrativa ex art. 9 della L. 689/1981, trattandosi di disposizioni speciali in relazione al mezzo (veicoli ex artt. 46 e ss. del C.d.S.) dal quale sono gettati rifiuti.**

- Art. 256, comma 1: *"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, c. 1, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro."*

Note sull'applicazione:

La disciplina della Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006, **non si applica** se si tratta di rifiuti pericolosi, poiché è prevista la pena della reclusione.

- Art. 257, comma 1, parte prima: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti."*

Note sull'applicazione:

1. per la prescrizione tipo relativa all'art. 257, c. 1, Parte Seconda, si veda Allegato 2;
2. nel caso l'inadempienza abbia causato un aumento del livello di degrado o di inquinamento e si rendono necessarie misure ulteriori, come ad esempio interdizione, rimozione di rifiuti o sorgenti primarie, monitoraggi aggiuntivi, non può essere individuata una prescrizione tipo, ma devono essere individuate prescrizioni caso per caso, fino ad arrivare all'inapplicabilità della disciplina nei casi di maggiore gravità.

B.4) INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO

- Art. 261-bis, comma 8, parte prima: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'art. 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro."*

Note sull'applicazione:

Qualora la violazione relativa al superamento dei valori limite sia di fatto già superata (riferita ad eventi passati) è possibile ammettere il trasgressore direttamente al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. ammissione "ora per allora"), vedasi Allegato 2.

- Art. 261-bis, comma 10: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'art. 237-octies, c. 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'art. 237-octies, c. 8, e all'art. 237-octies, c. 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 25.000 euro."*

Note sull'applicazione:

Ai sensi del comma 15 dello stesso articolo, il comma 10 non si applica nel caso in cui l'installazione ricada in ambito AIA.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE QUALI
È ASTRATTAMENTE APPLICABILE LA DISCIPLINA
E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI TIPO PER LE
QUALI NON È NECESSARIA ALCUNA
ASSEVERAZIONE

1 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In base alle Linee Guida, l'asseverazione tecnica non si considera obbligatoria ma eventuale, qualora non ci siano risvolti tecnici da considerare nell'impartire la prescrizione di regolarizzazione. Pertanto, in via generale, si riporta la seguente prescrizione tipo:

Prescrizione di tipo formale che non necessita di asseverazione in caso di esercizio di attività in assenza di soli requisiti formali, quali titoli abilitativi, iscrizioni, comunicazioni previsti dal D. Lgs n. 152/2006, nei casi in cui la p.g. verifica, inoltre, l'insussistenza di qualsiasi altra implicazione di carattere tecnico, ambientale e sanitario con riguardo alla gestione dell'attività.

- *Conseguire il requisito formale mancante.*

Tempi: congrui con quelli dell'istruttoria per il conseguimento del requisito formale.

2 - PRESCRIZIONI RELATIVE A CASI SPECIFICI

Si riporta un elenco di specifiche contravvenzioni con le relative prescrizioni tipo, applicabili nei casi in cui non ci siano risvolti tecnici da considerare nell'impartire la prescrizione di regolarizzazione.

Art. 257, comma 1, parte seconda:

"In caso di mancato effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro".

Prescrizione di tipo formale che non necessita di asseverazione:

- *inviare agli enti competenti la comunicazione di cui all'articolo 242, c. 1.*

Tempi: 48 ore.

NOTA:

Si precisa che tale prescrizione non necessita di asseverazione solo se trattasi di mera assenza di comunicazione, ma il responsabile abbia comunque avviato ogni azione per circoscrivere l'evento contaminante ed abbia adottato le necessarie misure di prevenzione previste dall'art. 242, c. 1.

Art. 279, comma 1:

"Fuori dai casi per cui trova applicazione l'art. 6, c. 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, c. 8."

Prescrizione di tipo formale che non necessita di asseverazione, in caso di mancanza di autorizzazione per le attività ricomprese tra le categorie soggette ad autorizzazione di carattere generale (ex art. 272), per le quali non è necessaria una istruttoria:

- *presentazione immediata domanda di adesione all'Autorità Competente.*

Tempi: 48 ore

NOTA:

Si precisa che tale prescrizione non necessita di asseverazione solo se trattasi di mera assenza di autorizzazione e se non si riscontrano ulteriori violazioni (legati ad esempio a sistemi di aspirazione e convogliamento fumi/vapori di lavorazione, sistemi di abbattimenti delle emissioni). In tale caso, infatti, sono necessari approfondimenti relativi alla tipologia di impianto e di lavorazioni che vengono svolte, alle emissioni che vengono prodotte, all'installazione di idonei sistemi di convogliamento e/o di abbattimento. In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, c. 8, deve essere inviata domanda di autorizzazione all'Autorità Competente, che deve procedere ad un aggiornamento dell'autorizzazione. Anche in tale caso, al fine di comprendere l'entità della modifica attuata si rendono necessari approfondimenti successivi. Pertanto, anche la fattispecie di cui al secondo periodo necessita di asseverazione tecnica.

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE QUALI
È ASTRATTAMENTE APPLICABILE LA DISCIPLINA
E DELLE PRESCRIZIONI CHE SI DEVONO
INTENDERE PREVENTIVAMENTE ASSEVERATE
(CON INDICAZIONE ANCHE DEL RELATIVO
TERMINE PER L'ADEMPIMENTO) E PER LE QUALI
QUINDI NON SARÀ NECESSARIA ALCUNA
PREVENTIVA INTERLOCUZIONE CON L'ARPAT

1 – PREMESSA

Nel seguente elenco si riportano alcune “prescrizioni tipo” che possono ritenersi asseverate preliminarmente dall'ARPAT e per le quali non sarà necessaria alcuna preventiva interlocuzione con essa. A tale scopo si evidenzia che le prescrizioni sono valide finché sono verificati non solo tutti i requisiti per l'applicazione della disciplina della Parte VI-bis del D. Lgs. n. 152/2006 descritti nelle presenti Linee Guida, ma siano riscontrabili anche in fase di sopralluogo le specifiche condizioni descritte nel seguito.

2- ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PRELIMINARMENTE ASSEVERATE

<u>Art.29- quaterdecies, comma 3:</u>	<i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità Competente nel caso in cui l'inosservanza:</i> <i>a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, cc. 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;</i> <i>b) sia relativa alla gestione di rifiuti;</i> <i>c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.”</i>
Prescrizione tipo per non corretta gestione della documentazione e cartellonistica prevista dall'AIA per la gestione dei rifiuti non pericolosi o pericolosi autorizzati: <i>a) esclusi i casi di prescrizioni “ora per allora” e di reati a “condotta esaurita” in cui non è prevista prescrizione, produrre/revisionare i documenti o la cartellonistica previsti dall'autorizzazione;</i> <i>b) revisione/redazione di specifica procedura per favorire la corretta gestione dei rifiuti.</i> <u>Tempi: 7 gg.</u>	
Prescrizione tipo per non corretta gestione della documentazione in merito alle caratteristiche qualitative quantitative ed alla cartellonistica degli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa: <i>a) produrre/revisionare i documenti o la cartellonistica previsti dall'autorizzazione per ogni scarico;</i> <i>b) punti di scarico ai fini degli autocontrolli/controlli devono essere indicati con apposita cartellonistica;</i> <i>c) revisione/redazione di specifica procedura per favorire la registrazione dei dati.</i> <u>Tempi: 7 gg.</u>	
<u>Art. 255, comma 1 e 1.1:</u>	<i>1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 18.000 euro.”</i> <i>1.1 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 3.000 euro a 26.000 euro.”</i>
Prescrizione tipo per <u>casi generali</u> di abbandono/deposito sul suolo di rifiuti nel caso la p.g. possa verificare in corso di sopralluogo che si tratta di <u>rifiuti a cui è possibile attribuire un codice EER non pericoloso assoluto</u> (come ad esempio rifiuti urbani indifferenziati EER 20 03 01, rifiuti biodegradabili EER 20 02 01, rifiuti ingombranti EER 20 03 07, ecc.) e non siano presenti evidenze di potenziale contaminazione del suolo: <i>a) attribuzione codice EER ai rifiuti per categorie omogenee, ai sensi del Decreto MITE n. 47/2021; nei casi in cui una specifica analisi sia richiesta dall'impianto di destinazione (ad esempio discarica</i>	

o impianto di recupero), campionamento dei rifiuti da parte di personale specializzato ed analisi da parte di laboratorio chimico;

- a) rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi;
- b) conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione;
- c) presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento.

Tempi: 40 gg.

Prescrizione per superamento tempi e/o quantità di deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi ex art. 185-bis, all'interno di un deposito temporaneo conforme alla norma e per rifiuti già correttamente classificati e analizzati dal produttore:

- a) rimozione delle quantità in esubero rispetto al criterio volumetrico o temporale con trasporto a idonei impianti autorizzati di recupero (o in subordine, di smaltimento), tramite impresa abilitata, in funzione della classificazione;
- b) presentazione di documentazione attestante, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento.

Tempi: 30 gg.

Art. 256, comma 6:

"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, c. 1, lett. b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro."

Prescrizione per non corrette modalità di stoccaggio, in presenza di rifiuti comunque già classificati:

- a) rimozione completa dei rifiuti e realizzazione di un deposito conforme ai requisiti del D.P.R. n. 254/2003;
- b) conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione;
- c) presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento.

Tempi: 30 gg.

ALLEGATO 4

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELL'ARPAT

L'ARPAT è organizzata per intervenire nell'immediatezza solo per le emergenze ambientali, ossia in situazioni che mettono a rischio immediato le matrici ambientali (come possono essere sversamenti in acque o sul suolo, emissioni in atmosfera), contattando direttamente il **numero verde 055/7979**.

La valutazione circa la sussistenza di un'emergenza ambientale è rimessa agli agenti accertatori intervenuti, i quali allerveranno gli operatori dell'ARPAT reperibili solo nei casi in cui un intervento differito metterebbe in pericolo concreto le matrici ambientali interessate. Difficilmente cumuli di rifiuti solidi hanno questa caratteristica. Pertanto, in questi casi l'intervento dell'ARPAT per la definizione della natura del rifiuto e l'attribuzione del codice EER può avvenire in un momento successivo programmato, concordato con il Dirigente del Dipartimento ARPAT di Siena, Dott. Cesare FAGOTTI.

Qualora gli operatori dell'ARPAT reperibili siano impossibilitati ad intervenire e nei casi di interventi programmati, al momento dell'accertamento la p.g. operante procederà alla redazione del verbale di accertamenti urgenti sulle cose e sui luoghi ex art. 354 c.p.p. al fine di cristallizzare lo stato dei fatti, corredato dal fascicolo fotografico. Nelle residuali ipotesi in cui vi sia necessità di procedere al sequestro penale ne darà pronto avviso al P.M. di turno concordandone le modalità.

In linea di massima, laddove non si palesi un'emergenza, è opportuno concordare con il locale dipartimento ARPAT le attività programmabili.

ALLEGATO 5

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA 8 OTTOBRE 2025

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 8 ottobre 2025

Determinazione degli importi per l'attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali. (26A00675)

(GU n.38 del 16-2-2026)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4, comma 1, che recita «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» a decorrere dal 12 novembre 2022;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce le «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68, rubricata «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», che ha introdotto la Parte VI-bis al decreto legislativo n. 152 del 2006 definendo la «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale», che si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal medesimo decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;

Visto l'art. 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, che definisce le prescrizioni che possono essere impartite al fine di eliminare la contravvenzione accertata;

Visto l'art. 318-quater del medesimo decreto che definisce le modalità per la verifica dell'adempimento;

Visto l'art. 26-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto al predetto art. 318-ter, il

comma 4-bis, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti «gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale»;

Visto l'art. 26-bis, comma 1, lettera b), del predetto decreto-legge che ha sostituito il comma 2 del summenzionato art. 318-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che «gli importi di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti»;

Ritenuto di individuare gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2016 e di definire gli obblighi in capo all'ente accertatore per la riscossione di tali importi, di cui all'art. 318-quater, comma 2, del suddetto decreto;

Ritenuto, altresì, opportuno individuare le modalità operative di versamento delle somme, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, che sono previste, ai fini dell'estinzione del reato, dall'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, quando risulta l'adempimento della prescrizione, e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota MEF - GAB - Prot. 25620 del 10 giugno 2025;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il presente decreto definisce altresì gli obblighi in capo all'ente accertatore per la riscossione degli importi di cui al comma 1, nonché le modalità operative di versamento delle somme di cui all'art. 318-quater, comma 2, destinate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2

Importi a carico del contravventore

1. Gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono quantificati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Eventuali aggiornamenti degli importi definiti nell'allegato 1 del presente decreto sono adottati con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli importi di cui all'allegato 1 sono versati all'ente accertatore secondo le modalità indicate nel verbale di ammissione a pagamento.

Art. 3

Obblighi a carico dell'ente accertatore

1. Qualora l'attivita' di asseverazione tecnica della prescrizione sia svolta da ente specializzato diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, l'ente accertatore riscuote l'importo dovuto anche per conto dell'ente specializzato stesso.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ente specializzato, che ha svolto l'attivita' di asseverazione tecnica, provvede a comunicare all'ente accertatore l'importo dovuto per l'attivita' svolta, entro quindici giorni dall'avvenuta esecuzione, indicando le modalita' per il pagamento.

3. L'ente accertatore procede alla riscossione dell'importo relativo alle attivita' proprie e dell'ente specializzato di cui al comma 2 del presente articolo, cui provvede a trasferire l'importo di competenza, entro trenta giorni dall'avvenuto incasso.

Art. 4

Modalita' operative di versamento allo Stato degli importi delle sanzioni di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006

1. Gli importi delle sanzioni pecuniarie che, al fine dell'estinzione del reato, il contravventore deve versare al bilancio dello Stato in base all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono destinati al Capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: «Entrate di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflative di reati ambientali, ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006»: Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria; Capitolo 2596 art 02 - Somme riscosse a mezzo ruoli.

2. L'elenco dei codici IBAN da utilizzare per i versamenti di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. La causale da indicare nel versamento e' la seguente «Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo. n. 152 del 2006».

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3458

Allegato 1

Importi da corrispondere a carico del contravventore per le attivita' di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006

Sono definiti, nella seguente tabella, gli importi per

l'attività di asseverazione tecnica e di redazione della prescrizione, previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

Cod.	Prestazione	Costo prestazione
a	Attività di asseverazione tecnica	euro 255,00
b	Redazione della prescrizione rilasciata	euro 322,00
c	Verifica della prescrizione (ammissioni a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo - prescrizioni ora per allora)	euro 92,00

Gli importi individuati si basano su criteri omogenei che valorizzano l'effettivo costo delle risorse necessarie agli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per garantire le varie attività di prescrizione e asseverazione.

Si precisa che, nel caso in cui l'ente rediga sia la prescrizione che l'asseverazione tecnica, i relativi importi vanno sommati.

Gli importi ivi definiti non possono, comunque, essere superiori ad una percentuale della somma, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che il contravventore deve pagare in sede amministrativa ai fini dell'estinzione del reato, in base a quanto indicato dall'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale percentuale è stabilita nel 10 per cento nel caso di redazione, da parte dell'ente, sia della prescrizione che dell'asseverazione tecnica e nel 7 per cento nel caso di sola asseverazione tecnica, di sola prescrizione o di sola ammissione a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo (prescrizioni ora per allora).

Le medesime percentuali si utilizzano anche per quantificare gli importi per le attività previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti non appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.